

Determinazione 4 novembre 2013, n. 2/2013

DISPOSIZIONI PER LA SISTEMATIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DI DATI E INFORMAZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE GESTIONI RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 585/2012/R/IDR AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERAZIONE 271/2013/R/IDR

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Il 4 novembre 2013

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione n. 1/2012);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione n. 2/2012).

Considerato che:

- il decreto legge 201/1, all'articolo 21, commi 13 e 19, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici",

precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, l’Autorità ha introdotto l’obbligo, per tutti i gestori, di trasmettere all’Autorità i dati e la documentazione relativi al servizio idrico integrato;
- la deliberazione da ultimo richiamata prevede:
 - al comma 3.3, che le medesime informazioni siano trasmesse dai soggetti esercenti anche all’Ente d’Ambito competente territorialmente;
 - al comma 2.3, che la trasmissione di cui sopra debba essere effettuata compilando la modulistica approvata con determina dal Responsabile dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici e pubblicata sul sito dell’Autorità;
- con determinazione n. 1/2012, il citato Responsabile dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici ha approvato e pubblicato tale modulistica, prevedendo altresì, al punto 3 della richiamata determinazione n. 1/2012, la possibilità di integrare le informazioni richieste con successive determinazioni;
- con determinazione n. 2/2012, il Responsabile dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici ha modificato e integrato la modulistica di richiesta informazioni (Allegato 2) e le relative Istruzioni di compilazione (Allegato 3).

Considerato inoltre che:

- allo scopo di agevolare i soggetti interessati nella predisposizione tariffaria, gli Uffici dell’Autorità hanno messo a disposizione uno strumento denominato “*tool di calcolo*” per la determinazione delle tariffe 2012 e 2013, secondo il metodo tariffario di cui alla citata deliberazione 585/2012/R/IDR; tale strumento è disponibile sul sito internet dell’Autorità;
- con la deliberazione 271/2013/R/IDR, l’Autorità ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi al fine di ottenere maggiore contezza del programma degli interventi sottostante a ciascuna predisposizione tariffaria; tale mandato, più in generale, include il potere di richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo delle istruttorie di approvazione delle tariffe;
- la deliberazione da ultimo richiamata, al comma 4.4, stabilisce che “*Ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d’ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, queste debbono essere corredate dall’atto deliberativo di approvazione da parte dell’organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione*”;
- la deliberazione 459/2013/R/idr ha integrato il metodo tariffario transitorio attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d’Ambito - finalizzate a favorire e accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio - da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;

- in sede di analisi degli atti e delle informazioni trasmesse nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle tariffe predisposte dagli Enti d'Ambito, sono emerse alcune carenze nei dati e nella documentazione prodotta, con particolare riferimento all'atto deliberativo di approvazione da parte del soggetto competente e ai programmi degli interventi;

Considerato infine che:

- ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 459/2013/R/IDR, i soggetti competenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale deliberazione, motivata istanza di modifica delle proprie determinazioni in materia tariffaria - e conseguentemente trasmettere le predisposizioni tariffarie come eventualmente rielaborate - alla luce delle misure di integrazione della metodologia tariffaria transitoria introdotte con la medesima deliberazione;

Ritenuto necessario:

- alla luce della stabilita scadenza del 16 novembre 2013 per la trasmissione all'Autorità delle proprie determinazioni tariffarie di cui ai precedenti punti, predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti particolarmente semplificata per i soggetti coinvolti e maggiormente fruibile per gli Uffici dell'Autorità, in applicazione dei criteri di semplificazione e minimizzazione degli oneri amministrativi;
- consentire ai soggetti interessati di fornire i dati e le informazioni richieste secondo la nuova modalità di trasmissione, che prevede il caricamento telematico tramite *extranet* via canale web;
- consentire ai soggetti interessati di provvedere tempestivamente all'integrazione della documentazione già fornita, con particolare riferimento alle delibere di approvazione del soggetto competente ed ai programmi degli interventi;
- di prevedere che, al fine di assicurare il caricamento dei dati di cui al punto precedente, gli Enti d'Ambito provvedano a registrarsi in una apposita anagrafica predisposta dall'Autorità

DETERMINA

1. di disporre che gli Enti d'Ambito provvedano alla propria registrazione presso l'anagrafica appositamente predisposta dall'Autorità con le modalità comunicate dalla stessa, tramite *extranet* via canale web;
2. di disporre che gli Enti d'Ambito provvedano all'invio, esclusivamente nei formati elettronici predefiniti dall'Autorità e comunicati tramite le apposite procedure automatiche disponibili via *extranet*, a valle della registrazione di cui al punto 1, di quanto di seguito elencato:
 - a) moduli di raccolta dei dati previsti dalla deliberazione 347/2012/R/IDR debitamente compilati, come eventualmente rettificati, ai sensi del comma 6.4, lett. c), della deliberazione 585/2012/R/IDR;

- b) *tool* di calcolo, se utilizzato per la predisposizione tariffaria e in ogni caso qualora siano stati inseriti gli input aggiuntivi previsti dalla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- c) documentazione relativa alla proposta tariffaria da parte del soggetto competente e segnatamente:
- vincolo ai ricavi del gestore e moltiplicatore tariffario *teta*, nonché la relativa relazione di accompagnamento, ai sensi del comma 6.4, lett. a) e b), della deliberazione 585/2012/R/IDR;
 - documentazione di supporto alle eventuali rettifiche apportate alla modulistica di cui dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, ai sensi del comma 6.4, lett. d), della deliberazione 585/2012/R/IDR;
 - atto deliberativo del soggetto competente ovvero dell'Ente d'Ambito con cui è stata approvata la predisposizione tariffaria istanza di aggiornamento del Piano economico finanziario, come previsto dalla deliberazione 73/2013/R/IDR, con il relativo atto deliberativo di approvazione;
 - programma degli interventi, ai sensi dei commi 4.4 e 4.5 della deliberazione 271/2013/R/IDR;
- d) piano economico-finanziario strettamente nel formato elettronico predisposto dall'Autorità;
- e) motivata istanza in ordine alla possibilità di modificare le proprie determinazioni in materia tariffaria, avvalendosi delle maggiori facoltà riconosciute dalla deliberazione 459/2013/R/IDR, tramite compilazione del foglio di scelta specifico;
3. di prevedere il termine del 16 novembre 2013 per l'adempimento agli obblighi previsti dal presente provvedimento ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 459/2013/R/IDR;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility;
5. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Il Direttore
Lorenzo Bardelli